



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
U.O.C. Servizio Acquisti Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE NOVENNALE, DIVISA IN DUE LOTTI, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E POSA, DI APPARECCHIATURE PER DISINFEZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI UMANI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI IMOLA E DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
IMPORTO massimo **€ 3.053.000,00 IVA esclusa**

LOTTO 1: CIG ACCORDO QUADRO: 9612163FD3 – CUI S90000900374202200016 - IMPORTO MASSIMO € 758.000,00

LOTTO 2 – CIG ACCORDO QUADRO: 9612196B10 - CUI S92038610371202200074- - IMPORTO MASSIMO € 2.295.000,00



INDICE

| | |
|--|----|
| Sezione I – Parte normativa | 3 |
| Art.1) Oggetto della Gara | 3 |
| Art.2) Durata, tipologia e importi della fornitura..... | 4 |
| Art.3) Quantitativi | 6 |
| Art.4) Conformità dei prodotti | 6 |
| Art.5) Periodo di prova..... | 6 |
| Art.6) Obblighi dell’aggiudicatario | 7 |
| Art. 7) Sopralluogo | 7 |
| Art.8) Azioni correlate alla consegna | 8 |
| Art.9) Consegna, installazione e collaudo | 8 |
| ☐ Consegna dei consumabili..... | 10 |
| Art.10) Condizioni di assistenza tecnica e addestramento | 10 |
| Art.11) Inadempienze e penalità..... | 11 |
| Art.12) Obbligo di Riservatezza dei dati..... | 12 |
| Art.13) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro - | 13 |
| Art.14) Risoluzione del contratto | 13 |
| Art.15) Responsabilità..... | 14 |
| Art.16) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto | 14 |
| Art.17) Subappalto | 17 |
| Art.18) Recesso dal contratto | 17 |
| Art. 19) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna | 17 |
| Art.20) Controversie e Foro competente..... | 19 |

Allegato 1: clausole vessatorie



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura in locazione novennale, divisa in due lotti, comprensiva di installazione e posa, di sistemi per il lavaggio e la termo-disinfezione di contenitori sanitari dei rifiuti umani, nonché del relativo materiale di consumo, per le esigenze dell’Azienda USL di Imola (lotto 1) e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (lotto 2), per un importo complessivo massimo di **€ 3.053.000,00 IVA esclusa**.

La fornitura si intende costituita da dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica e degli accessori necessari per il corretto funzionamento, inclusi tutti quelli utili e necessari al contenimento e al supporto interno del vano di lavaggio, dei contenitori sanitari utilizzati per tutta la durata del contratto.

Il service dovrà comprendere per l’intera durata contrattuale le seguenti attività:

- locazione dei sistemi
- consegna, installazione e posa delle apparecchiature, secondo cronoprogramma
- disinstallazione, ritiro e rottamazione dei sistemi di lavaggio esistenti
- collaudo e formazione del personale dell’Azienda sanitaria
- assistenza tecnica di manutenzione full risk
- fornitura di detergenti
- fornitura del materiale di consumo necessario al completo funzionamento delle apparecchiature, in rapporto al n. di trattamenti/annuo presunti, indicato in scheda offerta
- rendicontazione cicli eseguiti

Le caratteristiche tecniche minime richieste, le condizioni di fornitura, installazione e assistenza tecnica, pena l’esclusione dalla gara, nonché i requisiti migliorativi auspicati, sono dettagliatamente indicati, per entrambi i lotti, nell’Allegato A “Caratteristiche tecniche minime e migliorative”.

La fornitura si intende “chiavi in mano”, pertanto al termine dell’installazione, tutte le apparecchiature e gli spazi attrezzati dovranno essere perfettamente funzionanti dal punto di vista edilizio-distributivo, impiantistico, tamponature, ripristino ritocchi, ecc., oltre che già idonei all’attività dei reparti destinatari dell’installazione.

Con la presente procedura di gara, le Aziende committenti si propongono i seguenti obiettivi:

- sostituzione delle apparecchiature per la disinfezione di contenitori di rifiuti umani esistenti, ritenute di elevata obsolescenza tecnologica;
- riduzione dei maceratori attualmente esistenti e dei chilogrammi di refluo solido immesso in fognatura pubblica;
- garantire elevati standard di sicurezza e qualità sia per la salute dei pazienti che per quella degli operatori sanitari;
- garantire l’igienicità delle manovre d’uso senza rischi di contaminazione biologica

La ditta partecipante dovrà pertanto proporre una soluzione che tenga conto degli obiettivi sopra indicati.



Resta salva la facoltà dell'Azienda Sanitaria di acquistare dalla Ditta Aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

Art.2) Durata, tipologia e importi della fornitura

La fornitura è suddivisa in due lotti. La ditta partecipante può presentare offerta per uno o entrambi i lotti.

Per entrambi i lotti, il contratto di service ha la durata di 9 (nove) anni decorrenti dalla data di collaudo positivo delle apparecchiature.

Allo scadere della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, fatte salve diverse indicazioni da parte della UO Ingegneria Clinica dell'Azienda sanitaria.

Di seguito si riporta il dettaglio degli importi:

Tabella n. 1 – Quadro di riepilogo

| Numero lotto | Oggetto del lotto | CIG | Importo |
|---------------------|---|------------|----------------|
| 1 | Fornitura in service novennale di n.36 sistemi per la disinfezione dei contenitori di rifiuti umani (lava padelle) e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'Azienda Usl di Imola | 9612163FD3 | € 758.000,00 |
| 2 | Fornitura in service novennale di n.105 sistemi per la disinfezione dei contenitori di rifiuti umani (lava padelle) e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna | 9612196B10 | € 2.295.000,00 |

Il prezzo offerto deve essere pertanto inteso quale corrispettivo per tutte le attività poste a carico della ditta aggiudicataria, previste dai documenti di gara.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

LOTTO 1-N. trattamenti/anno presunti 140.000 CIG ACCORDO QUADRO 9612163FD3

| <i>n.</i> | <i>Descrizione beni</i> | <i>CPV</i> | <i>P (principale) S (secondaria)</i> | <i>Importo totale a base d'asta oneri fiscali esclusi</i> |
|-----------|---|------------|--|---|
| 1 | Fornitura in service novennale di n.36 sistemi per la disinfezione dei contenitori di rifiuti umani (lava padelle) e relativo materiale di consumo per le | <i>P</i> | 33191000-5 | € 756.000,00 |



| | |
|---|--------------|
| esigenze dell'Azienda Usl di Imola | |
| A) Importo totale soggetto a ribasso | € 756.000,00 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | € 2.000,00 |
| A) + B) Importo complessivo a base di gara | € 758.000,00 |

LOTTO 2- N. trattamenti/anno presunti 270.000 CIG ACCORDO QUADRO 9612196B10

| <i>n.</i> | <i>Descrizione beni</i> | <i>CPV</i> | <i>P (principale) S (secondaria)</i> | <i>Importo totale a base d'asta oneri fiscali esclusi</i> |
|---|---|------------|--|---|
| 1 | Fornitura in service novennale di n.105 sistemi per la disinfezione dei contenitori di rifiuti umani (lava padelle) e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna | P | 33191000-5 | € 2.293.000,00 |
| A) Importo totale soggetto a ribasso | | | | € 2.293.000,00 |
| B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | | € 2.000,00 |
| A) + B) Importo complessivo a base di gara | | | | € 2.295.000,00 |

L'importo complessivo a base di gara pari a € 3.053.000,00 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell'appalto, precisa che si è riscontrata **presenza di Rischi da Interferenze** per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per ogni lotto in gara, verranno riconosciuti alla ditta appaltatrice dei costi per la sicurezza pari a € 2.000,00 non soggetti al ribasso e suddiviso, in egual misura, tra le Aziende Sanitarie.

L'appalto è finanziato con fondi delle Aziende committenti.

Per tutti i lotti, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

- in caso di necessità di sostituzione di ulteriori apparecchiature, nella misura massima pari al 30% del valore a base di gara per ogni singolo lotto

In tal caso, le modifiche del contratto non supereranno i seguenti importi:

Lotto 1 € 226.800,00

Lotto 2 € 687.900,00

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 3.967.700,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

Tabella 3

Lotto 1



| Importo complessivo a base di gara | Importo per opzione art. 106 comma 1 lett.a) | Valore globale a base di gara |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 758.000,00 | 226.800,00 | 984.800,00 |

Lotto 2

| Importo complessivo a base di gara | Importo per opzione art. 106 comma 1 lett.a) | Valore globale a base di gara |
|------------------------------------|--|-------------------------------|
| 2.295.000,00 | 687.900,00 | 2.982.900,00 |

Per effetto dell'articolo 29 della Legge n. 25 del 28.03.2022 e sino al 31.12.2023, a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) al momento di inizio del secondo anno contrattuale e quello della decorrenza del contratto.

Art.3) Quantitativi

Il fabbisogno delle Aziende sanitarie committenti è stimato come segue:

Lotto 1- n.36 sistemi in locazione novennale e il relativo materiale di consumo necessario per un fabbisogno annuo presunto riferito a 140.000 trattamenti/anno.

Lotto 2- n.105 sistemi in locazione novennale e il relativo materiale di consumo necessario per un fabbisogno annuo presunto riferito a 270.000 trattamenti/anno.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 12, art. 106, D.lgs 50/2016, l'esecuzione delle stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Art.4) Conformità dei prodotti

I prodotti offerti dovranno corrispondere a quanto descritto nell'Allegato A "Caratteristiche tecniche minime e migliorative". Inoltre, le apparecchiature devono essere conformi alla Direttiva CEE 2001/83/CE ed alle Norme EN ISO 15883/1 e 3, EN61010-1, EN 61010-2-045.

Art.5) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, la fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con comunicazione tramite PEC, e di aggiudicare



la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei canoni/consumabili fino a quel momento ordinati;

Art.6) Obblighi dell'aggiudicatario

La ditta, con la sottoscrizione del presente capitolato speciale, si impegna a fornire macchinari della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.

La fornitura si intende "chiavi in mano", pertanto, tutte le opere impiantistiche per la corretta installazione, saranno a carico della ditta fornitrice. La ditta dovrà certificare con relazioni tecniche di professionisti abilitati, ove necessario, le soluzioni adottate (es. piastre di ripartizione del peso) per garantire la distribuzione in sicurezza del carico massimo a pavimento delle apparecchiature installate. Tali soluzioni saranno oggetto di valutazione di fattibilità e congruità con gli impianti e strutture disponibili, da parte dei tecnici competenti del Servizio tecnico aziendale durante la valutazione delle offerte.

La Ditta dovrà, se lo ritiene opportuno, riutilizzare gli impianti tecnologici presenti (verificandone e certificandone l'idoneità), oppure sostituirli, nel caso non siano adeguati, proponendo modifiche con costi a proprio carico che saranno oggetto di valutazione di fattibilità e congruità con gli impianti tecnologici e strutture disponibili, da parte dei tecnici competenti del Servizio tecnico aziendale durante la valutazione delle offerte, oltre che in relazione ai tempi di installazione massimi previsti (vedi punto 3 successivo). L'esito positivo di entrambe le valutazioni sarà vincolante ai fini della ammissibilità dell'offerta.

Art. 7) Sopralluogo

La Ditta Partecipante **dovrà effettuare**, come previsto anche dal Disciplinare di gara (punto 10) e **pena esclusione dalla gara**, il sopralluogo presso i locali delle Aziende Sanitarie dove saranno installate le apparecchiature, secondo le modalità di seguito descritte. Copia del verbale di sopralluogo (Allegato **G**) dovrà essere caricato a sistema nella "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

Le modalità di svolgimento dei sopralluoghi sono le seguenti:

LOTTO 1: Il sopralluogo presso le aree soggette agli interventi potrà essere effettuato nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00 circa, previo appuntamento con il Referente incaricato Sig. Mauro Morotti (tel. 0542 662513, cell. 340.6861245; mail: M.Morotti@ausl.imola.bo.it

LOTTO 2: Considerata la numerosità delle apparecchiature, i sopralluoghi presso le aree soggette agli interventi saranno effettuati su un campione di installazioni omogenee e rappresentativo dal punto di vista edile ed impiantistico di tutte le installazioni richieste, per le quali sono fornite nella documentazione di gara le planimetrie, i dwg e le indicazioni tecniche.

I sopralluoghi si svolgeranno in un'unica giornata per operatore economico, previo appuntamento con il referente incaricato Sig. Gian Michele Pes, (tel. 051/2144605, mail: gianmichele.pes@aosp.bo.it).

Di seguito l'elenco dei sopralluoghi a campione:

| |
|-----------------------------|
| n. PADIGLIONE CODICE LOCALE |
|-----------------------------|



| | |
|-----|-------|
| 002 | 1B036 |
| 002 | 1E036 |
| 005 | 0G021 |
| 005 | 1G014 |
| 005 | 3H086 |
| 015 | 1A036 |
| 015 | 1A067 |
| 015 | 2A050 |
| 023 | 0A018 |
| 023 | 1C015 |
| 023 | 3C039 |
| 029 | 1F004 |
| 029 | 1B014 |

Per entrambi i lotti, a conclusione di ogni sopralluogo verrà redatto e rilasciato alla Ditta il verbale di avvenuto sopralluogo (Allegato G).

Art.8) Azioni correlate alla consegna

Salvo diverse indicazioni che verranno eventualmente comunicate formalmente alla Ditta Aggiudicataria, la stessa Ditta dovrà rispettare:

- La consegna e l'installazione delle apparecchiature deve avvenire contestualmente in quanto non vi è disponibilità di magazzini di stoccaggio.
- Le apparecchiature dovranno essere trasportate a carico della Ditta Fornitrice ai locali di installazione utilizzando solo i varchi già esistenti e predisposti (porte e corridoi o finestre, accesso a soffitto). In caso di necessità di smontaggio di porte, infissi, controsoffitti, accessi al soffitto o altro, il loro corretto ripristino dovrà essere effettuato immediatamente e a carico della Ditta Fornitrice.
- Ritiro e smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi: nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il periodo di installazione dei dispositivi.

Art.9) Consegna, installazione e collaudo

Per entrambi i lotti, la consegna delle apparecchiature, perfettamente corrispondenti ai modelli aggiudicati, dovrà essere effettuata a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali) della Ditta Aggiudicataria secondo le tempistiche offerte in sede di gara.

Considerato l'impatto sull'attività sanitaria nei reparti interessati, la ditta dovrà predisporre un cronoprogramma di lavoro, piano delle installazioni e collaudi, da redigere sulla base degli elenchi delle ubicazioni (per i lotti 1 e 2), DWG e planimetrie (unicamente per lotto 2) forniti dalla Stazione Appaltante (Allegato C Lotto 1 e Allegato D Lotto 2).

Il cronoprogramma sarà oggetto di valutazione in sede di offerta, come indicato in nell'Allegato A "Caratteristiche tecniche minime e migliorative" e dovrà prevedere il completo svolgimento delle



attività (ad esclusione del periodo di formazione ed affiancamento) secondo le seguenti tempistiche:

LOTTO 1 massimo 60 gg. solari continuativi intercorrenti tra il primo giorno di disinstallazione della prima apparecchiatura esistente e la messa in funzione dell'ultima apparecchiatura fornita

LOTTO 2 massimo 365 gg. solari continuativi intercorrenti tra il primo giorno di disinstallazione della prima apparecchiatura esistente e la messa in funzione dell'ultima apparecchiatura fornita

Gli oneri di introduzione di posizionamento e di installazione delle apparecchiature nei locali saranno a carico della Ditta Aggiudicataria.

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire, a proprie spese, tutto il materiale necessario all'installazione e messa in funzione dei sistemi.

La Ditta Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna e l'installazione dei dispositivi.

L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme tecniche applicabili e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria le verifiche di sicurezza ed i controlli di qualità prestazionali e funzionali così come previsto dal produttore delle apparecchiature e/o dalle normative vigenti.

Tutte le specifiche attività in capo alla ditta aggiudicataria relativamente all'installazione delle attrezzature sono dettagliate nell'Allegato A "Caratteristiche tecniche minime e migliorative".

Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi ivi indicati, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria le penali specificate in Capitolato.

Il Fornitore deve provvedere all'installazione comprensiva del collegamento alla rete elettrica, idrica e di scarico dell'Azienda Sanitaria.

Il Verbale di installazione e messa in funzione dell'apparecchiature, controfirmato dal referente aziendale consegnatario dei beni e tutta la documentazione relativa dovrà essere consegnato al Direttore di esecuzione della fornitura per le verifiche di competenza e dovrà essere accompagnato da:

- una copia del manuale d'uso in lingua italiana per ogni tipologia di apparecchiatura installata
- una copia delle verifiche di sicurezza e dei controlli di qualità prestazionali e funzionali
- programma e calendario di formazione definito e firmato congiuntamente da un rappresentante della Ditta Aggiudicataria e dal referente aziendale consegnatario dei beni

Resta facoltà dell'Azienda sanitaria, per la fase di collaudo, richiedere alla Ditta fornitrice relazioni ed omologazioni antisismiche, secondo quanto previsto dalle 'Linee guida per la riduzione della vulnerabilità degli elementi non strutturali, arredi ed impianti, emanata nel 2009 dal Dipartimento di Protezione Civile; tutte le prove dovranno essere documentate in quanto parte integrante dei documenti di collaudo e dovranno essere svolte da tecnici abilitati.

L'offerta deve ritenersi completa per una idonea messa in funzione clinica/collaudo, quindi ogni necessità (accessori non previsti, ulteriori lavori, predisposizioni), che dovessero presentarsi



durante le fasi sopralluogo, di installazione, messa in funzione e collaudo non esplicitamente incluse nel presente Capitolato e nell'offerta presentata è comunque da ritenersi a carico completo della Ditta Fornitrice.

- **Consegna dei consumabili**

La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, **entro e non oltre dieci giorni** consecutivi dalla data dell'ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto o via fax, presso l'indirizzo indicato in calce all'ordine.

In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l'esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta.

La firma per ricevuta della merce non impegna l'Azienda Sanitaria.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Art.10) Condizioni di assistenza tecnica e addestramento

Per ciascuna apparecchiatura è richiesta l'assistenza tecnica di manutenzione full risk per tutta la durata contrattuale.

Si considerano comprese nell'assistenza tutte le attività di manutenzione:

- manutenzione correttiva (illimitati interventi su chiamata)
- manutenzione preventiva secondo quanto previsto dal fabbricante (comprensiva di ricambi, consumabili, kit, accessori, etc.)
- verifiche di sicurezza elettriche
- controlli funzionali, controlli di qualità e tutto quanto necessario a mantenere e garantire il corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature;

Si considerano comprese nell'assistenza tutte le parti di ricambio senza esclusione alcuna, le parti usurabili, i consumabili (detergenti e tutto quanto necessario per il funzionamento).

La valutazione dell'assistenza tecnica fornita verrà effettuata sulla base di quanto riportato nell'"Allegato B Scheda assistenza tecnica", la cui compilazione è OBBLIGATORIA. Deve essere compilata la scheda in ogni sua voce.

La manutenzione correttiva deve prevedere le seguenti tempistiche:

- tempo massimo di intervento non superiore alle 16 ore lavorative equivalenti a massimo 2 giorni lavorativi dalla chiamata;
- tempo massimo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 32 ore lavorative dalla chiamata, equivalenti a massimo 4 giorni dalla chiamata.

In entrambi i casi, valori inferiori a 8 ore lavorative non verranno valutati come migliorativi se non opportunamente relazionati con evidenze

La ditta deve assicurare almeno N° 1 giornata di formazione/affiancamento sul posto per il personale utilizzatore, per reparto, all'avvio dell'attrezzatura.



Per tutta la durata del service, la ditta aggiudicataria deve assicurare almeno 2 giornate/anno di formazione/affiancamento al personale utilizzatore, da concordare con i referenti aziendali.

La ditta fornitrice, ad avvenuta aggiudicazione, dovrà trasmettere al Direttore di Esecuzione del contratto la programmazione delle attività periodiche (manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, controlli di qualità, ecc.).

Art.11) Inadempienze e penalità

La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali:

In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:

- **Consegna, Installazione, messa in funzione** della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati in Art. 9. In caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato in sede di gara, l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari **€ 500** per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto. Trascorsi 15 giorni l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;
- **Consegna** dei consumabili in tempi superiori a quelli indicati all' **Art. 9**, o in quelli migliorativi eventualmente proposti. In tal caso, l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari **€ 50,00 per ogni giorno solare di ritardo sino al 15° giorno**, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto. Trascorsi 15 giorni l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
- **Apparecchiature non corrispondenti** a quanto aggiudicato. Ritiro immediato. Penale su eventuale ritardo nella consegna e completamento installazione pari al 0,3% del valore dell'ordine;
- **Mancato rispetto del programma di addestramento** del personale. L'Azienda appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **100 €** per ogni giornata di formazione non eseguita
- **Mancato rispetto dei tempi di intervento/risoluzione guasti**. Per ogni segnalazione di mancato rispetto delle tempistiche di intervento/risoluzione dei guasti verrà applicata una penale di **€ 500,00** per ogni giorno di ritardo nella risoluzione del problema
- **Non rispondenza degli interventi** di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a **€ 200,00**, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale pari a **€ 200,00** per ogni dispositivo non regolarmente mantenuto. Nel caso in cui si verifichino **ritardi sulle manutenzioni correttive** (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale, pari a **€ 100,00** per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto.
- In caso di **reclami**, provenienti dal Servizio Utilizzatore e/o da altri Servizi per comportamenti, omissioni e/o fatti direttamente imputabili alla ditta, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare una penale pari a **€ 100,00**;



- In tutti gli altri casi di **disservizi** documentati, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare una penale pari a **€ 100,00**;

Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi successivo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.4**).

L'Azienda provvederà altresì a segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate a carico della Ditta Aggiudicataria **nell'Albo Fornitori** (www.albofornitori.it).

Come previsto dal successivo articolo ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'importo delle penali per ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 113 bis del Codice degli appalti, non può superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Art.12) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali



collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art.13) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.

Art.14) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- g. qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i. per mancato superamento del periodo di prova

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.



Art.15) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.16) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.



PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente:

per Azienda Usl di Imola - UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111

per Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.



I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercenter-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercenter-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

| | |
|-----------------|--|
| <Codice Tipo> | 'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
| <Codice Valore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base |



| | |
|--|---|
| | delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |
|--|---|

Art.17) Subappalto

La fornitura oggetto della presente procedura deve essere eseguita dalla ditta aggiudicataria ad eccezione di eventuali attività accessorie.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le attività che intende subappaltare o concedere in cottimo nel rispetto di quanto sopra, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.18) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.

Art. 19) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2



L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti



a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiaro altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.20) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)